

Con ordinanza n. 37543 del 22 dicembre 2022, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha condiviso l'assunto (v. Cass. civ. n. 14143 del 2021) secondo cui le Sezioni Unite del 2017, quindi, dopo aver ribadito il divieto di tutela frazionata del singolo diritto di credito in plurime richieste giudiziali di adempimento (contestuali o scaglionate nel tempo), hanno affermato il principio generale per il quale, al contrario, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, pur se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Ed è, naturalmente, una questione di diritto sostanziale la verifica se la pretesa creditoria azionata sia da considerare come un unico diritto di credito (non suscettibile di tutela processuale frazionata), come nel caso del diritto al risarcimento del danno (cfr., sul punto, Cass. civ. n. 15523 del 2019) ovvero se si tratti della sommatoria delle prestazioni dovute in conseguenza di crediti distinti (che, in quanto tali, pur se relativi allo stesso rapporto di durata tra le parti, sono in linea di principio, suscettibili di tutela processuale separata, come nel caso, deciso dalle Sezioni Unite, del credito al premio al premio di fedeltà aziendale e di quello al trattamento di fine rapporto afferente al medesimo rapporto di lavoro subordinato). Il principio della proponibilità in separati processi di domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, dunque, soffre di due possibili eccezioni, tra loro alternative, che operano nel caso in cui i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche riconducibili al "medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato" ovvero siano "fondati sul medesimo fatto costitutivo". Nell'una e nell'altra ipotesi, infatti, poiché le distinte pretese creditorie non possono essere accertate in altrettanti distinti giudizi se non a costo di una duplicazione dell'attività istruttoria e di una conseguente dispersione di conoscenza dell'identica "vicenda sostanziale" che ("sia pure connotata da aspetti in parte dissimili") è stata dedotta, in ragione dei differenti diritti di crediti azionati, nell'uno e nell'altro giudizio, le domande giudiziali ad esse relative non possono essere proposte separatamente, a meno che - ed è questo un dato imprescindibile - risulti dagli atti di causa che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla loro tutela processuale separata. In altri termini, anche la sentenza delle Sezioni Unite del 2017 ha confermato che il frazionamento delle obbligazioni operato dal creditore per sua esclusiva utilità, con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti sia durante l'esecuzione del contratto sia nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. In sostanza le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su differenti fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i menzionati fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore abbia un interesse oggettivo - il cui accertamento compete al giudice di merito - ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione, unitaria (cfr. Cass. civ. n. 14143/2021 cit.). Corollario di tali principi è l'osservazione che il giudicato copre, in tali condizioni, sia il dedotto che il deducibile con ciò intendendosi non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo (cfr. Cass. civ. n. 5486 del 2019). Tuttavia, laddove il nuovo giudizio - pur instaurato tra le stesse parti e attinente al medesimo rapporto - si fondi su una causa petendi diversa rispetto a quella fatta valere nella controversia nella quale è intervenuta una sentenza passata in giudicato ed abbia ad oggetto un diverso petitum in relazione al quale l'accertamento non insiste nel medesimo ambito oggettivo del giudicato e richiede comunque differenti attività istruttorie allora il giudicato non è preclusivo dell'ulteriore azione (cfr. Cass. n. 28963 del 2017). Nella prima ipotesi, infatti, la

contemporanea sussistenza tra le stesse parti di crediti giuridicamente eguali, che, pur se non conseguenti allo stesso contratto, siano nondimeno riconducibili (come pretendono le Sezioni Unite) al medesimo "rapporto" che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (anche se in via di mero fatto) tra loro, ne impone la deduzione (ove esigibili) nello stesso giudizio. In tali situazioni, in effetti, l'interesse sostanziale del creditore (salvo, naturalmente, che non sia dedotto e provato il contrario) può essere adeguatamente tutelato anche con una domanda unitaria, trattandosi, a ben vedere, di pretese sì distinte sul piano giuridico ma, in definitiva, concernenti pur sempre la "medesima vicenda esistenziale" e "sostanziale" (sia pure connotata da aspetti in parte dissimili): la cui trattazione dinanzi a giudici diversi, come le Sezioni Unite hanno espressamente evidenziato, incide negativamente non solo sulla "giustizia" sostanziale della decisione, che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata, ma anche sulla durata ragionevole dei relativi processi, in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale su vicende fattualmente distinte ma tra loro simili e, spesso, connotate dall'esecuzione di prestazioni analoghe in contesti temporali ristretti.

Riferimenti Normativi:

- art. 1175 c.c.
- art. 1375 c.c.
- art. 2 Cost.
- art. 111 Cost.
- art. 180 c.p.c.
- art. 183 c.p.c.